



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Gli Statvti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano

Bosio, Giacomo

Roma, 1597

Del Consiglio. Tit. 7.

urn:nbn:de:hbz:466:1-10742



DEL CONSIGLIO,
E DE' GIUDICII,
TITOLO SETTIMO.

La forma, che s'offerua ne' giudicij dell'Ordine nostro.

CONSVETVDINE.



PERCIOCHE i Fratelli nostri debbono più tosto hauere l'animo intento all'Hospitalità, & all'effercitio dell'armi, ch'a' giudicij, habbiamo vn'antico costume lasciatoci da' nostri Maggiori, che nelle cause, che nascono tra' nostri Fratelli, si proceda sommariamente, e senza alcuna figura di giudicio, à parola solamente, e non con iscrittura, cioè che non si scriuono atti alcuni delle cause, ma le Parti stesse, con propria voce dicono, & alleggano le loro ragioni; sopra le nude parole, e detto delle quali, s'amministra giustitia. Possono nondimeno per prouare le ragioni loro, produrre le scritture, che già erano fatte, come prouisioni, testimonianze, & altre cose simili: Possono parimente addurre Testimonij, i quali sono ascoltati dal Consiglio, o da' Commissarij da lui deputati, il detto de' quali (se'l negotio così richiede) si scrine.

M 2 Quali

*Quali Persone debbono interuenire ne' Consigli
dell'Ordine nostro.*

CONSVETVDINE.

2 Noi habbiamo due maniere di Consiglio, cioè l'ordinario, & il compito; Nell'ordinario interuenono il Maestro, & il Luogotenente del Maestro, o vero del Magisterio, se vi farà: Il Vescouo di Malta, che da poco tempo in quà s'è introdotto; Il Priore della Chiesa; e gli otto Bagliui Conuentuali, o vero i loro Luogotenenti: Di più, i Priori delle Prouinciè, i Bagliui Capitolari, che si trouano in Conuento, il Tesoriero, o vero il suo Luogotenente, & il Siniscalco del Maestro, il quale hà voto consultiuo, ma non decisiuo. Nel Consiglio compito, oltre i sudetti, che pure vi si trouano, s'aggiungono altri due Fratelli d'ogni Lingua, e nell'vno, e nell'altro interuiene il Vicecancelliero. Però di necessità, soli gli otto Bagliui Conuentuali, o vero i loro Luogotenenti interuenire vi debbono; senza i quali non si può tener Consiglio. Chiamati gli altri, e non venendoui, soli gli otto Bagliui Conuentuali, o loro Luogotenenti, possono tener Consiglio, e determinare tutte le cose, ch'è quello s'appartengono; Però senza il Maestro, o senza sua licenza non si può tener Consiglio.

Chi interuen-
ghino nel Con-
siglio, vedi nel-
lo stat. 45. de'
Bagliui.

Nel Consiglio
non possono in-
teruenir i De-
bitori del com-
mun Tesoro.
Vedi lo stat. 21.
di quel Titolo.

*La forma del giuramento, che si dà à coloro, che
s'ammettono in Consiglio.*

3 Quelli che nuo-
uamente sono
eletti alla Di-
gnità della Grā
Croce, debbo-
no solennemē-
te far la Profes-
sione della Fe-
de in mano del
Gran Maestro,
o vero del Pre-
sidere del Cōsi-
glio, secōdo il de-
creto del sacro
Cōcilio di Tren-
to, e la Bolla di
Papa Pio V.

FR. BATTISTA ORSINO.
Non sia ammesso alcuno in Consiglio, se prima non ha-
uerà solennemente giurato in mano del Maestro, di
non riuelare ad alcuno le cose, che si saranno trattate, de-
terminate, e conchiuse in Consiglio, e di non dire il suo pa-
rere, o dar sentenza per amore, odio, o prezzo: Oltre di que-
sto, ch'offeruarà sinceramente, e fedelmente gli Statuti, e
consuetudini dell'Ordine nostro, così ne' giudicij, come ne'
negotij publici. Chi contrafarà, sia inhabile ad ottenere of-
ficij, & amministrazioni dell'Ordine nostro; e sia tenuto sper-
giuro,

giuro; e le sentenze, o pareri dati in tal modo, siano tenuti di nessun valore.

FR. PIETRO DI MONTE.

- 4 **S**Tatuimo, che quando alcuno de' gli ordinarij sarà assente dal Consiglio, o sarà tenuto sospetto, sia ammesso vn'altro in suo luogo, il quale sia tenuto di prestare il giuramento, secondo la forma del precedente Statuto: Dichiarando, che niun Consigliero possi essere allegato sospetto dopo, che i Commissarij haueranno fatta la relatione, e che i Litiganti haueranno disputato, e contrastato.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

- 5 **V**ietamo, che niuno de' Fratelli dell'Ordine nostro, sia di qual si voglia conditione, sia citato, se prima il Maestro, & il Consiglio ordinario non hauerà determinato, se debba esser citato.

Della moderatione de' Consiglieri.

FR. BATTISTA ORSINO.

- 6 **A**Ccioche le cose, & i negotij ne' Consigli, siano piu maturamente fatti, trattati, e deliberati, ordiniamo, che'l Maestro, i Bagliui, i Priori, il Castellano d'Emposta, e gli altri, ch'interuengono in Consiglio, con silentio intendino le Parti, che dinanzi à loro disputano; e senza interromperle con voce, o con ragionamento, odino le ragioni, & allegationi loro, à finche non dimostrino di fauorire alcuna delle Parti, ma paia, che stimino egualmente ogn'vno. E s'alcuno de' predetti contrafarà, possa la Parte, che si sentirà offesa, allegare per sospetto colui, che contrafarà, o sia il Maestro, od altro, il quale senza dar altra cagione di sospitione, subito esca dal Consiglio.

Quante cause si possono proporre in Consiglio.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

- 7 **V**olendo prouedere alla spedititione delle cause, statuiamo, che tre cause solamente si proponghino in ciascun Consiglio, e siano tenute le Parti prima, che venghino in Consi-

Consiglio, d'andare in Cancellaria, e quiui fare scriuere i nomi loro, e le ragioni della loro causa, le quali Parti poi, saranno chiamate in Consiglio dal Vicecancelliero, secondo l'ordine da lui scritto. Nel numero delle cause non si comprendono le dimande de' Commissarij.

Come s'essaminino i Testimonij.

IL MEDESIMO MAESTRO.

- 8 **O**Rdiniamo, che i Testimonij prodotti qui in Conuento, siano tenuti di prestare il giuramento in presenza delle Parti, e siano essaminati in assenza loro, i quali Testimonij, separatamente saranno interrogati sopra la cosa, della quale sarà controuersia: e coloro, che gli essaminaranno, diligentemente gli interrogaranno del luogo, del tempo, della scienza, e come sia succeduta la cosa, di cui si tratta; le quali risposte, o detti di Testimonij (se sarà necessario) siano scritti.

(che nella disputa delle cause, comparischino solamente due Procuratori.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

- 9 **P**ER euitare le confusioni, e la lunghezza de' giudicij, statuimo, ch'ogni volta, che vi saranno differenze tra' Fratelli, o le Lingue, o vero tra' Priori, e Castellano d'Emposta, doue per dibattere, e decidere le dette differenze, debbono comparire Procuratori dinanzi al Consiglio, allo Sguardo, o vero a' Commissarij; non debbino, ne possino comparire dinanzi a' predetti, più di due Procuratori per ciascuna delle Parti, e ch'vn di loro parli con l'informatione, c'hauerà, e che venghino in habito honesto, e lungo, e senz'armi. Chi contrafarà, sia punito di Quarantena, la quale offerui sedendo, e mangiando.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

- 10 **M**Ossi da degnissimo rispetto, determiniamo, che niuno Secolare stia presente nel Còsiglio dell'Ordine nostro.
Ch'vn

*Ch'un Fratello non possa procurare per vn'altro Fratello,
che sia presente in Conuento.*

FR. GIO. FERNANDEZ D'HEREDIA.

11 **P** Erche i giudicij nell'Ordine nostro ad effetto di torre via la prolissità delle liti, e differenze, per antica consuetudine sono ordinati sommarij, acciòche i Fratelli nostri intricati nelle liti, non si ritragghino dall'essercitio dell'armi; Per questo vietamo sotto pena di Quarantena, che niun Fratello procuri à nome d'vn'altro Fratello, che sia presente in Conuento, se però non fosse impedito da infermità in modo, ch'egli non potesse comparire: Ma se procurarà per vn Fratello assente, sia tenuto di mostrare procura sufficiente per poterlo fare, la quale sufficienza, sia conosciuta dal Superiore. Però i Fratelli Inglesi, & Alemanni, se non sapranno esprimere altro idioma, che s'intenda in Conuento, fuor che l'materno loro, potranno, ancorche presenti, hauere il Procuratore.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLÉ.

12 **S** Alcuno ancora per difetto della Lingua, o per altro impedimento, non paresse atto ad esplicare le sue ragioni, gli sarà lecito parlare per mezo del Procuratore, il che lasciamo al giudicio, e parere del Maestro, e del Consiglio.

Che i Bagliui, e Priori possino hauere Procuratori.

FR. PIETRO D'AVBYSSONE.

13 **S** Tatuimo, ch'ogni volta, che fra' Bagliui Capitolari, o Conuentuali, Priori, & il Castellano d'Emposta da vna parte, & i Commendatori, e Frati di Conuento dall'altra, nasce qualche differenza, in qual si voglia giudicio, ch'ella si sia, i detti Bagliui, e Priori possino costituire Procuratori nella detta lite, i quali à nome loro, dinanzi a' Giudici difendino le loro ragioni.

Che

Che niuno Istrano sia ammesso nell'Ordine nostro à procurare per i Religiosi ne' giudicij del nostro Ordine.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

- 14 **A** Ccioche i giudicij dell'Ordine nostro, i quali debbono essere sommarij, non siano voltati sopra, e prolungati con false interpretationi, argomenti, e cautele; ordiniamo, che le Persone secolari, o vero Regolari d'altro Ordine di qualunque grado, o qualità si siano, non possino essere ammesse à trattar cause, e procurare dinanzi al Maestro, a' Consigli, & al Capitolo Generale, e nel giudicio de' gli Sguardij; ne tampoco dinanzi a quelli, che da loro, o dal Priore della Chiesa, o vero dal Maresciale del nostro Conuento, faranno commessi, e deputati. Non intendiamo però di derogare per questo alla consuetudine, la quale permette alle Persone secolari la difesa delle cause loro, ne' Capitoli Provinciali, e ne gli altri nostri Tribunali.

Che le cause de' Cavalieri, de' Cappellani, e de' Seruenti, siano conchiuse dal Maestro, e dal Consiglio.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

- 15 **D** Esiderosi di procedere verso i Fratelli nostri con eguale bilancia di giustitia, e che'l Minore non sia oppresso dal Maggiore, mà ch' à tutti apparisca essere egualmente amministrata giustitia: Perciò riserbiamo ad essere decise tutte le differenze, che per cagione di cabimento, o miglioramento occorreranno tra' Fratelli Cavalieri da vna parte, & i Frati Cappellani, o Seruenti d'arme dall'altra, al Maestro, & al Consiglio; e da loro vogliamo, e determiniamo, che siano decise.

Del modo di trattare ne' Consigli.

FR. BATTISTA ORSINO.

- 16 **D** Eterminiamo, che ne' Consigli, douendosi trattare di cosa alcuna, prima, che si venga à dare i voti, proposta in mezo la cosa, della quale si debbe trattare, possi ciascun
Confi-

Configliero senz' offeruarsi altro ordine, ad arbitrio suo, e senza riprensione allegare, dire, e proporre ciò, che gli parrà à proposito, e dopo, che le cose saranno effaminate, e dibattute benissimo, quante opinioni si trouaranno, si ballottino, o mandino à partito; e quella Parte, ch'otterrà più ballotte, s'intenda hauer hauuta la determinatione, e sentenza in suo fauore. Ordinando, che tutte le cose, e negotij di qualunque natura si siano, etiandio le cause criminali, che si trattano, o risoluono ne' Consigli, si conchiudino per iscrutinio, o sia squittinio di ballotte. Altrimenti le deliberationi siano di niuno valore.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

17 **L** medesimo vogliamo, che s' offerui ne' Capitoli Prouinciali, e nell' Assemblee; E ciò, che farà fatto altrimenti, siano, e di nessun valore.

Dell'ordine, e modo di ballottare.

IL MEDESIMO MAESTRO.

18 **S** Timarono i nostri Maggiori importar grandemente alla Republica, che i giudicij fossero liberi, & i voti secretissimi; E però trouarono l'uso del ballottare: Ma perche non è stato scritto di ciò cosa alcuna, ci è paruto di ristringerlo in poche parole. Ordiniamo dunque, ch'ogni volta, che vi faranno due, o più Competitori di qualche Dignità, od' officio; si voti, e si ballotti per tutti insieme, per ordine d'antianità; se però alcuno di loro non sarà de' Principali dell'Ordine nostro, i quali chiamiamo Gran Croci; Percioche in tal caso, si douerà votare prima per lui in questa maniera: Dopo, che si sarà prestato il giuramento da gli Statuti ordinato, il Vicecancelliero porti tanti bossoli, quanti saranno i Competitori, e quelli presenti prima al Maestro, e poi di mano in mano à ciascuno Configliero, secondo l'ordine, nel quale feggono, perche metta ogn'vno la pietruzza, o sia ballotta nel bossolo, che gli piacerà. Il che fatto, si contino palesemente le ballotte, e colui, c'hauerà più ballotte, o voti, dal Vicecancelliero è pronunziato eletto. Ma se si verrà alla

Del modo di ballottare, vegga si lo stat. 5. dell' electioni.

N parità

parità de' voti, all' hora sia publicato eletto il più antiano nella Religione. Se però il Fiarnaldo non farà della gran Croce; percioche in tal caso egli douerà essere publicato eletto, o vero se farà del medesimo passaggio, l' electione sarà rimessa al Consiglio compito. Però nell' altre controuersie, se si verrà alla parità de' voti, la cosa sia rimessa all' istesso Consiglio compito, per essere decisa, e terminata senz' altra appellatione.

FR. RAMONDO BERENGARIO

- 19 **O**rdiniamo, e determiniamo, che la consuetudine, e l' vso non possi preualere allo Statuto scritto, ma doue non si troua Statuto scritto, l' vso, e la consuetudine habbia luogo.

Dell' Appellationi.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

- 20 **N**on sia lecito ad alcuno de' Fratelli nostri appellarsi da' decreti del Capitolo Generale, il quale è il soppremo giudicio, o sia Tribunale dell' Ordine nostro: Nelle cause criminali parimente non s' appella; o vero se si trattarà di correctione della Regola: Ne ancora nell' electione de' Fratelli, e Commendatori in Bagliui della gran Croce. Si può nondimeno appellare dalla promotione, cioè dalla traslatione de' Bagliui ad altre Dignità. Non hà similmente luogo l' appellatione nella creatione de' gli Officiali, ne anco nel decreto, co' l' quale vengono deputati i Commissarij: Non si dà ancora appellatione dalla dichiarazione sopra la sospitione de' Commissarij, o de' Consiglieri: Ne dall' effegutione, o dal mandato d' effeguire: Ne dalle sentenze de' Capitoli Prouinciali, che non passano la somma di cento scudi; E questo tra' Fratelli. Ma nelle cause, che si trattano tra' Fratelli, & i Laici, non sia lecito al Fratello per qual si voglia somma, cosa, o negotio, appellarsi dalla sentenza del Capitolo Prouinciale. Però in tutti gli altri casi, e controuersie, sia lecito à ciascuno appellarsi. Tutti i casi incidenti, & emergenti nelle controuersie, saranno giudicati da' Commissarij à ciò deputati, da' quali si potrà appellare à coloro, da' quali faranno

ib edom l' d
gov. p'ntolled
7. 2. 11. el d' d
inoturo' l' l' b

ranno stati deputati; dalla cui sentenza data sopra simili appellationi, non sarà lecito ad alcuno appellarsi. Però dalle sentenze date, che chiamano Di Lobia, sopra la somma, o valore di dieci scudi à basso, non s'ammetta appellatione: ma da dieci scudi in su, se sarà controuersia trà Fratello, e Fratello, s'appelli al Consiglio ordinario: Se trà Fratello, e Laico, chiunque di loro sia attore, o réo, s'appelli all'Audienza; e le sentenze della detta Audienza, o del Consiglio, o vero de' Compromissarij nelle dette cause d'appellationi deputati, siano eseguite senza, che sia ammessa appellatione ad alcun'altro Tribunale.

Sentenze di Lobia sono sentenze date da' Commissarij deputati dal Gran Maestro solo, o vero dal Marescialle.

Erà quanto tempo si debbe appellare.

IL MEDESIMO MAESTRO.

21 **D**ebbesi appellare dentro al termine di dieci giorni dal dì, che la sentenza sarà publicata, e pronunciata, se sarà data in Conuento, e se sarà data fuori, dentro il medesimo termine, purchè la Parte, o vero il suo Procuratore, sia presente: che se non sarà presente, si contano i giorni, dal dì, c'hauerà hauuta notitia della sentenza; altrimenti s'intende, ch'egli habbia acconsentito. Ma dalla sentenza data da' Commissarij sopra gl'incidenti, & emergenti, si debbe appellare nell'istesso giorno, o vero nel seguente.

Dell'ordine dell'appellationi.

IL MEDESIMO MAESTRO.

22 **M**A dal Priore, e dall'Assemblea, e dal Prior solo, s'appella al Capitolo Prouinciale, e da quello al Consiglio ordinario; Ma se la causa hauerà hauuta origine nel Capitolo Prouinciale, da esso s'appella al Consiglio ordinario, e poi al compito: con questo però, che se'l Capitolo Prouinciale confermarà la sentenza dell'Assemblea, o del Priore, o vero il Consiglio ordinario la sentenza del Capitolo Prouinciale, se la lite hà hauuta origine in esso, tale sentenza sarà eseguita, non ostante l'appellatione: Ma se la causa si farà incominciata nel Consiglio ordinario, da esso si appellarà

N 2 al

al Compito, e poi al Capitolo Generale. Però quello, che dal Consiglio compito sarà stato giudicato, si douerà eseguire, ancorche si sia appellato al Capitolo Generale.

Del tempo di seguitare, e terminare l'appellatione.

IL MEDESIMO MAESTRO.

23 **S**E dal Priore, e dall' Assemblea, o vero dal Priore solo, si sarà appellato al Capitolo Prouinciale, è tenuto colui, che s'appella di seguitare, e finire la sua appellatione nel Capitolo prossimo seguente; Il che se non farà, non essendo egli ritenuto da alcuno legitimo impedimento, l'appellatione sudetta, s'intenda essere deserta: Ma se dal Capitolo Prouinciale al Consiglio ordinario s'appella, se gli dà vn' anno di termine, e per giusta cagione due anni à seguitare, e finire la causa: E se dal Consiglio ordinario al Compito, si concedono quattro mesi, da contarfi dal giorno dell'appellatione: E se dal Consiglio compito, al Capitolo Generale, procuri, che si seguiti, e termini nel Capitolo Generale prossimo seguente: Altrimenti, come di sopra s'è detto, s'habbia per deserta, cioè abbandonata. Però l'appellatione dalla sentenza data da' Commissarij sopra gli incidenti, & emergenti nelle cause, debbe essere seguitata, e terminata frà dieci giorni, dal dì, ch'ella sarà interposta.

Dell'appellationi de' Frati Cappellani d'obediensa, e de' Seruenti d'officio fuori di Conuento.

IL MEDESIMO MAESTRO.

24 **S**ARÀ libero a' Frati Cappellani d'obediensa, & a' Seruenti d'officio, o vero di staggio, se faranno grauati dal loro Priore, o vero Commendatore, all'obediensa del quale sono sottoposti, d'appellarfi al Priore, & all' Assemblea, o vero al Capitolo Prouinciale: dal quale ancora faranno decise le controuerfie, che fra' detti Frati d'obediensa, d'officio, o vero di staggio, & i Priori, o Commendatori occorreranno nascere.

Che

Che le sentenze siano scritte, e publicate.

IL MEDESIMO MAESTRO.

25 **S**tatuimo, che i decreti, e le sentenze de' Capitoli Generali, de' Consigli, e de' gli Sguardij in Conuento, siano scritte dal Vicecancelliero, e quelle de' Capitoli Prouinciali, e dell' Assemblee, dal Secretario; e da loro siano publicate, e pronunciate; e di esse si faccino libri, e Registri.

Della moderatione de' Fratelli nelle Congregationi

delle Lingue.

FR. PIETRO D'AVBVSSE.

26 **P**erche molte volte auiene, che i Fratelli nelle Congregationi delle Lingue contra ogni modestia, honestà, e riuereza della vera, e pura obedienza, vfano gesti, & atti disdiceuoli, senza portare alcuna riuereza a' Bagliui, & a' loro Superiori; anzi in dishonore dell' Ordine, & in pregiudicio dell' vtile publico, perturbano le deliberationi, e consultationi; Perciò statuiamo, che i Bagliui, Priori, Commendatori, e Fratelli, siano di qualunque conditione si voglia, debbano vfar modestia, e temperanza nelle Cōgregationi delle Lingue in Conuento; sedendo sedondo l'ordine, e grado loro, vdendo i Bagliui, o vero i loro Luogotenenti nelle cose, che propogano; e così i Procuratori, Fratelli, tanto di detta Lingua, quanto d'altra, o vero le Parti nella disputa delle cause; talmente, che non diano loro alcuna molestia, o disturbo; E così con maturità, e quiete, hauendo intese le cose proposte, e le differenze, debbano secòdo l'ordine, e grado loro dare i voti, e parlare; e la Lingua dia compimento alla sua deliberatione, alla quale s'alcuno contradirà, o da essa si sentirà grauato; habbia ricorso al Maestro, & al Consiglio ordinario, dinanzi a' quali allegarà le sue ragioni: E così vdate le Parti, s'amministrerà giustizia. Chi cōtrafarà, incorra nella pena della Quaratena.

Aggiungasi lo stat. 7. dell' officio d' Fratelli. Vedi gli stat. 28 e 29. delle prohibitioni, e delle pene.

Dell' uso delle ballotte nelle Lingue.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

27 **A**lcioche i nostri Fratelli possino più liberamente dare i voti, e pareri loro nelle Lingue; ordiniamo, che qualunque

Veggasi sopra nel 16. del Capitolo.

lunque volta occorrerà trattarsi nelle dette Lingue, o Priorati di far gratie, o di nominare i Fratelli a Bagliaggi, e Dignità, debbano usare le ballotte, come è solito di farsi in Consiglio, e non s'intenda fatta la gratia, s'ella non è fatta di commune consentimento, e voto di tutti i Fratelli.

FR. PIETRO DI MONTE.

- 28 **D**eterminiamo, che niun Fratello, che non habbia fatta residenza tre anni continoui, o per interualli in Conuento, non possa dare voto nelle Lingue, eccetto i Fratelli delle venerabili Lingue d'Inghilterra, e d'Alemagna.

Delle collette delle Lingue.

29 **S**eguendo la vecchia, & antica consuetudine; statuimo, che nelle collette de gli Albergi, possino i Fratelli solamente deliberare, e trattare delle vigna, delle Case, delle Camere, e possessioni della Lingua, o vero dell'Albergo: E guardarsi i Fratelli sotto pena di disubidienza, che non osino, o presumino di trattare, o concludere nelle dette collette delle cose, ch' in qual si voglia modo, concernino la nostra Republica, o qualche altra cosa ardua, oltra l'antica consuetudine. Che se contrafarano, s'intenda la loro deliberatione di nessun valore, & incorrino nella pena della disubidienza.

Del medesimo.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

- 30 **P**erche il ben publico con tutte le forze, debbe essere favorito, e tirato innanzi, ordiniamo, ch'ogni volta, che nella Congregatione di qual si voglia Lingua, o colletta, si disputarà dell'edificatione, o vero ristauratione delle Case, o delle Camere, e della coltiuatione, o vero rassettamento delle vigna, & altre possessioni stabili delle Lingue, e che le due parti de' Fratelli della detta Lingua venghino d'accordo in vn parere, l'istesso si mandi ad essegutione, la quale non possa essere impedita dalla Parte discordante: Però gli altri negotij delle dette Lingue, restino intatti nella loro antica consuetudine, e vigore.

Della

Della licenza de' Bagliui, e Priori per partirsi di Conuento.

FR. PIETRO RAMONDO ZAGOSTA.

31 **S** Statuimo, che il Maestro non possa dare licenza a' Bagliui Capitolari, e Conuentuali, ne a' Priori, he al Castellano d'Emposta di partirsi dal Conuento, senza la saputo, e consentimento del Consiglio compito, talmente, che le tre parti s'accordinino in una opinione: Altrimenti la deliberatione sia nulla; E se il Maestro contrafarà, la licenza sia di niun valore; e nondimeno si proceda contra coloro, che per vigore di tal licenza si faranno partiti, come contra coloro, che presumono di partirsi dal Conuento senza licenza.

Veggasi lo stat.
39. de' Bagliui.

32 **S** Ia nondimeno lecto al Maestro, & al Consiglio ordinario, di destinare alcuno de' predetti nelle parti d'Occidente, o vero fuori di Conuento, per i negotij publici dell'Ordine nostro.

Delle lettere da spedirsi dal Maestro, e dal Consiglio.

FR. BATTISTA ORSINO.

33 **O** Rdiniamo, che le patenti de' Saluocondotti, le licenze di partirsi di Conuento, l'istruzioni, e lettere messive, e altre patenti, che sono deliberate, e concedute dal Maestro, e dal Consiglio ordinario, o sia dal compito, siano solamente spedite dal Vicecancelliero, e siano sottoscritte di sua propria mano, e si registrino in Cancellaria; saluo il diritto del Vicecancelliero: Altrimenti non habbino l'autorità del Consiglio.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

34 **V** Ogliamo, e commandiamo, che tutte le sudette lettere, siano sigillate, co'l grã suggello del Maestro in cera nera.

Dell'audienza publica.

FR. FILIBERTO DI NALLACCO.

35 **P** Er lodeuole institutione è stato ordinato, ch'ogni settimana il Venerdì si tenghi l'Audienza publica, nella quale

le interuenghino il Maestro, o suo Luogotenente, i Bagliui Conuentuali, & i Priori Capitolari, il Castellano d'Emposta, e gli altri, che sogliono interuenire nel Consiglio ordinario:

Di più il Castellano, i Giudici d'appellatione, e l'Ordinario, & il Vicecancelliero; doue s'odino, e si leggghino tutte le querele, e suppliche de' Secolari; e secondo l'occorrenza de' casi, prudentemente disputati i meriti delle cause, sopra quelle si proueda; accioche in tutto s'estingua l'occasione, e materia delle querele; & à ciascuno sia dato il suo douere.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

36 **I**L Capitano, il Giudice della nostra Città, & il Maestro Notaro della Castellania, sogliono interuenire nell'Audienza. Gli è parimente lecito al Maestro, & al Consiglio, di chiamare in essa alcuni Huomini da bene Dottori di leggi, secondo, che parerà loro necessario.

Del sindacare gli Officiali.

IL MEDESIMO MAESTRO.

37 **G**Li è cosa giusta, ch'ogn' vno renda conto delle sue attioni; E però statuiamo, che'l Castellano, il Sottocastellano, il Giudice dell'appellationi, e l'Ordinario, il Capitano, i Giurati, il Giudice, e tutti gli Officiali della nostra Città, che sono soliti à sindacarsi, debbano essere sindacati da due Cómisfarij, vn Religioso, e l'altro letterato, da essere eletti dal Maestro, e dal Consiglio, dopo, c'haueranno finito il loro officio, e ch'altri in luogo loro saranno stati eletti, come fin' adesso si è vfato; accioche s'alcun di loro hauerà errato, sia punito.

Della bolla del Maestro, e del Conuento.

FR. NICOLO LORGVE.

38 **N**On senza cagione sono state trouate le stampe de' suggelli, delle bolle, e de' conij, per hauer chiara, & indubitata notitia delle cose deliberate, e determinate. Quindi però con ferma legge è stato ordinato, che siano fabricati due conij di ferro, ne quali siano scolpite le imagini del Maestro, e de' Bagliui; e questi s'vino per bolla del Conuento: Con questa

Aggiungafi lo
stat. 15. del Mae
stro.

questa bolla siano bollate, e suggellate tutte le concessioni, procure, permutazioni, obligationi, prouisioni, & altre cose, che per deliberatione del Maestro, e del Conuento, o vero del Còfiglio, e del Capitolo Generale, si spediscono; e quelle, che sogliono spedirsi sotto la commune bolla di piombo.

Che i Procuratori del Commun Tesoro non siano esclusi nelle cause, ch'è quello s'appartengono.

FR. PIETRO D'AVVSSONE.

39 **D**Eterminiamo, che nella cognitione, e decisione delle cause del commun Tesoro, non possino essere esclusi i Venerandi Gran Commendatore, e Procuratori del detto Tesoro, i quali per antica consuetudine vi sogliono intervenire. Percioche non trattano cause loro priuate, ma còmuni.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

40 **I**N modo però, che mentre si litiga, non parlino di cosa appartenente alla causa; mà deputino vn Procuratore, ch'è nome del Tesoro tratti, e seguiti la causa.

Che niun Fratello tiri l'altro dinanzi ad altro Tribunale, che dell'Ordine nostro.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

41 **E**Cosa sconueneuole, & in tutto aliena dall'Ordine nostro, al quale il più delle volte hà apportato grauissimo danno, che i nostri Fratelli dedicati alla difesa della Fede, s'auiluppino nelle liti, e che scosso il giogo dell'obediencia, vadino ad altro Tribunale, fuori dell'Ordine nostro; Percioche sono sottoposti à gli Statuti, & alle consuetudini; mediante le quali sono difese, e giudicate le ragioni loro dal giudicio, e tribunale dell'Ordine nostro, senza dilatione; accioche le cause con breuità si sopischino, e che più liberamente possino i Fratelli nostri attendere all'essercitio dell'armi. Per il che gli è statuito con la presente legge, che non possino, ne debbino i Fratelli nostri in modo alcuno, per qual si voglia cagione, tirare in causa, od in lite alcuni de' nostri Fratelli fuori dell'Ordine nostro, dinanzi à qual si voglia

O Giudice

Giudice Ecclesiastico, o Secolare, procedere contra di loro, o contestar liti, o vero formar processo, sfuggendo il giudicio dell'Ordine nostro. Che s'alcuno contrafarà, perda l'antianità, e sia per cinque anni priuato d'ogni amministrazione.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.
42 **O**ltra di questo, perda la causa, e chiunque s'appellarà fuori di Conuento, o de' Giudici dell'Ordine nostro, o vero prouocarà, ancorche non habbia seguita l'appellatione, o prouocatione, cada dalla sua causa, e subito sia priuato della cosa, per la quale si contende.

FR. GIO. LEVESQUE DELLA CASSIERA.
43 **V**ogliamo, che l'istesso sia offeruato da' Frati Cappellani d'obediencia, sotto pena della priuatione de' Beneficij, delle Rettorie, e Portioni, che possiedono; & anco sotto pena della priuatione dell'habito, nella quale incorrino subito.

Delle Ferie, che si debbono offeruare ne' giudicij dell'Ordine nostro.

GENNARO.		19	Gioseppe Confessore.
1	La Circoncisione del Signore.	25	L'Annunciatione della Madonna.
17	Antonio Abate.	APRILE.	
20	Fabiano, e Sebastiano.	23	Giorgio Martire.
25	Conuerfione di S. Paolo.	25	Marco Euangelista.
FEBBRAIO.		MAGGIO.	
2	La Purificatione della Madonna.	1	Filippo, e Iacomo Apostoli.
3	Biagio Vescouo, e Mart.	3	Inuentione della Santa Croce.
5	Agata Vergine.	6	Giuuanni à portalatina.
20	La Dedicazione della Chiesa di S. Gio: Bat.	28	Vbaldesca Vergine Mo- naca del nostro Ordine.
22	La Cathedra di S. Pietro	GIUGNO.	
24	Mattia Apostolo.	11	Barnaba Apostolo.
MARZO.		S. Gio:	
12	Grégorio Papa.		

24	S. Gio: Battista, con tutta l'ottava.		NOVEMBRE.
		1	Tutti i Santi.
29	Pietro, e Paolo Apost.	2	La Commemorazione dell'anime.
30	La Comemorazione di San Paolo.	11	Martino Vescouo.
	LVGLIO.	21	La Presentatione della
2	La Visitatione della Madonna.		Madonna.
		25	Catherina Vergine.
22	Maria Maddalena.	30	Andrea Apostolo.
25	S. Iacomo Apostolo.		DECEMBRE.
26	Anna.	6	Nicolao Vescouo.
	AGOSTO.	7	Ambrogio Vescouo.
1	S. Pietro in Vincola.	8	La Concettione della
			Madonna.
4	Domenico Confessore.		
6	La Trasfiguratione del Signore.	13	Lucia Vergine.
		21	Tomasso Apostolo.
10	Lorenzo Martire.	24	Dalla Vigilia della Natiuità del Signore, fin' all'Epifania, co' due
15	L'Assontione della Madonna.		giorni seguenti.
24	Bartolomeo Apostolo.		
28	Agostino Vescouo.		
29	La Decollatione di San Gio: Battista.		LE FERIE
	SETTEMBRE.		Mobili.
8	La Natiuità della Madonna.		Dal Giovedì innanzi Carne
			uale, fin' al giorno delle
14	L'Essaltatione della Santa Croce.		Ceneri inchiuamete.
			Dal Sabbatho innanzi le pal-
21	Matteo Apostolo, & Euangelista.		me, fin' all'ottava di Pas-
			qua inchiuamente.
29	Michele Arcangelo.		Il giorno dell'Ascensione del
			Signore.
30	Girolamo Confessore.		Il dì della Pentecoste, co'
	OTTOBRE.		due seguenti.
4	Francesco Confessore.		Il giorno del Corpo di Chri-
18	Luca Euangelista.		sto, con l'ottava inchiu-
28	Simone, e Giuda.		fuamente.
			O 2 DEL-